

BANDO PUBBLICO PER L'AMMISSIONE ALLA SESSIONE D'ESAME PER L'ANNO 2026 PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ATTESTATO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE PER IL TRASPORTO SU STRADA DI MERCI E VIAGGIATORI IN CONTO TERZI.

Il Dirigente del Servizio 5 "Reclutamento del Personale - Trattamento Giuridico ed Economico del Personale - Stazione Unica Appaltante - Polizia Locale Provinciale - Trasporto Privato";

Visti:

- il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998, art. 105, comma 3, lett. g) che attribuisce alle province le funzioni relative agli esami per il riconoscimento dell'idoneità professionale per l'autotrasporto di merci e viaggiatori;
- gli artt. 3, lettera d), e 8 del regolamento comunitario (CE) 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, così come modificati dal Regolamento (UE) 2020/1055, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio;
- l'art. 8 del decreto dirigenziale del Capo Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prot. 291 del 25/11/2011;
- la nota n. 26141 del 02/12/2011 della Direzione generale per i trasporti e per l'intermodalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- l'art. 1 e l'art. 8, comma 5, del decreto dirigenziale del Capo Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, prot. 79 dell'8 luglio 2013;
- la Circolare 9/2013 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici e Comitato Centrale per l'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, prott. nn. 0029243 e 2897 del 16 dicembre 2013;
- il Decreto Dirigenziale 06/02/2014 n. 6 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici;
- la circolare prot. n. 1812 del 28/01/2015 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- la *Convenzione tra le province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Pesaro Urbino per lo svolgimento in modo coordinato degli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale per il trasporto su strada di merci e viaggiatori in base a livelli sovraprovinciali di aggregazione territoriale*, sottoscritta il 28 gennaio 2016 previa delibera del Consiglio Provinciale n. 40/2015 (registrata al protocollo generale di questo Ente al n. 79307 del 16 dicembre 2015) e aggiornata, a decorrere dall'anno 2025, nel punto relativo al calendario degli esami, in conformità alla variazione approvata e sottoscritta dai dirigenti competenti di ciascuna Amministrazione Provinciale della Regione Marche (acquisita al protocollo n. 24014 del 13/06/2025);
- il decreto dirigenziale 08 aprile 2022, n. 145 del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
- la circolare prot. n. 3738 del 13/05/2022 del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
- il *Regolamento per lo svolgimento degli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale per il trasporto su strada di merci e viaggiatori in conto terzi*, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 35 del 21/07/2023;
- le ulteriori disposizioni normative vigenti nell'ordinamento giuridico e concernenti la materia.

RENDE NOTO

che per l'anno 2026 è indetta una sessione degli esami per il riconoscimento dell'idoneità professionale per il trasporto su strada di merci/viaggiatori, secondo il calendario e le norme seguenti.

Art. 1 Oggetto e pubblicità del bando

1. Il presente bando regola lo svolgimento della sessione dell'esame per il riconoscimento dell'idoneità professionale per il trasporto su strada di merci e viaggiatori in conto terzi di cui all'art. 8 del regolamento comunitario (CE) 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 e alle relative disposizioni nazionali di attuazione citate in premessa.

2. Il presente bando è pubblicato e visionabile nell'Albo pretorio online della Provincia di Pesaro e Urbino nonché nella pagina web dell'Ufficio Trasporto Privato della Provincia di Pesaro e Urbino o direttamente presso l'Ufficio medesimo (Viale Antonio Gramsci, 4 - 61121 Pesaro (PU) - Edificio A).

Art. 2 Calendario della sessione

1. Per l'anno 2026, l'esame per il riconoscimento dell'idoneità professionale per il trasporto su strada di merci e viaggiatori presso la Provincia di Pesaro e Urbino si svolgerà in un'unica sessione convocata presso la sede provinciale di **Viale Antonio Gramsci n. 4, a Pesaro** alle ore **9:00** di mercoledì **15/04/2026**.
2. La Commissione esaminatrice, in ragione del numero di domande presentate, può disporre di far svolgere la sessione anche in giorni posteriori, diversi e/o ulteriori, ovvero in altra sede rispetto a quanto indicato al precedente punto 1. Ogni variazione sarà tempestivamente comunicata mediante pubblicazione sul sito dell'ente nella sezione dedicata all'esame in oggetto. Questa forma di pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati; pertanto la mancata presentazione alla sede d'esame nella data ed ora stabilite comporta l'esclusione dal concorso.
3. Nel caso di sessione distribuita su più giorni la Commissione sottoporrà ai candidati quiz e casi pratici diversi per ciascuna giornata.

Art. 3 Modalità e termini di presentazione della domanda di ammissione

1. La domanda di ammissione deve essere presentata **entro e non oltre** le ore **13:00** di **lunedì 16 febbraio 2026** esclusivamente mediante la seguente modalità:
 - on-line, tramite la piattaforma informatica appositamente dedicata e accessibile tramite il seguente link: <https://www.provincia.pu.it/funzioni/strade-viabilita-e-trasporti/autorizzazioni-licenze-concessioni/trasporto-privato/modulistica/modulistica-piattaforma-web-service>
Verranno prese in considerazione solo le domande correttamente inoltrate.
2. La domanda di ammissione è valida per una sola sessione d'esame.
3. Le domande trasmesse con modalità diversa rispetto a quanto riportato nel comma 1 non verranno prese in considerazione.

Art. 4 Domanda di ammissione all'esame

1. La domanda presentata on-line deve:
 - a) essere corredata di tutti i documenti integrativi eventualmente necessari secondo le istruzioni contenute nel modello stesso;
 - b) indicare per quale fra i seguenti tipi di idoneità all'autotrasporto si intende sostenere la prova, a condizione del possesso dei requisiti specifici per l'ammissione:
 - **esame completo** per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale per il trasporto nazionale ed internazionale di merci o viaggiatori;
 - **esame integrativo** che consente ai possessori della sola idoneità nazionale per il trasporto di merci o viaggiatori di conseguire l'estensione della relativa idoneità posseduta anche per il trasporto internazionale;
 - **esame semplificato (integrativo)**, per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale per il trasporto internazionale di merci per coloro che, al 20 agosto 2020, siano in possesso dell'attestato di frequenza del corso di formazione preliminare di cui al decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 30 luglio 2012, prot. n. 207, ai sensi dell'art. 3 del Decreto Dirigenziale ministeriale 8 luglio 2013, prot. 79 come modificato dal decreto dirigenziale ministeriale 08 aprile 2022 n. 145.
2. **Nella stessa sessione si può sostenere l'esame per un solo tipo di idoneità.**
3. I candidati sono tenuti a comunicare per iscritto all'Ufficio Trasporto Privato il cambiamento dell'indirizzo di residenza o PEC da loro indicato all'atto della presentazione della domanda. L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione o mancata conoscenza di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, dalla mancata o tardiva comunicazione della variazione di indirizzo di residenza o PEC avvenuta dopo la presentazione della domanda o da disguidi imputabili a fatto di terzi o a caso fortuito o di forza maggiore.

Art. 5 Oneri pecuniari

1. Sono a carico del candidato:
 - a) l'assolvimento dell'imposta di bollo secondo la tariffa vigente al momento della presentazione della domanda in modo virtuale, mediante apposizione ed annullamento della marca da bollo sul modello caricato nella piattaforma informatica;
 - b) il versamento di € 65,00 per spese di istruttoria, con causale "*Nome e Cognome - Esame idoneità autotrasporto - Sessione 2026*", effettuato esclusivamente tramite il Portale PagoPA alla pagina WEB accessibile all'interno della piattaforma informatica.
2. In caso di mancata presentazione all'esame determinata da qualsiasi motivo, il versamento e l'imposta di bollo non saranno restituiti.

Art. 6 Requisiti per l'ammissione all'esame

1. Alla data di presentazione della domanda di ammissione all'esame, salvo quanto disposto al seguente punto 3, il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - cittadinanza italiana o di uno degli Stati della Comunità Europea, ovvero cittadinanza di uno Stato extracomunitario unita a regolare autorizzazione al soggiorno nel territorio dello Stato italiano;
 - residenza anagrafica o iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero o residenza normale¹, **in un Comune della Regione Marche**;
 - maggiore età;
 - non essere interdetto giudizialmente;
 - non essere inabilitato;
 - aver assolto l'obbligo scolastico;
 - non aver sostenuto con esito negativo, nei **tre mesi precedenti la data di svolgimento della sessione d'esame** a cui si chiede di partecipare e **presso qualsiasi sede**, un esame per lo stesso tipo d'idoneità per la quale si presenta la domanda di ammissione (v. Circolare 16 dicembre 2013, punto A); **a tal fine viene considerato utile il periodo intercorrente tra la data della prova negativamente sostenuta e la data della nuova prova d'esame**;
 - titolo di ammissione, alternativamente:
 - a) **aver superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado**; per corso di istruzione secondaria di secondo grado si intende un corso di durata quinquennale, al termine del quale il candidato ha conseguito un diploma, ovvero un corso di durata anche triennale, al termine del quale il candidato ha conseguito un attestato, purché rilasciato da Istituti professionali di Stato, legalmente riconosciuti o paritari² e:
 - **solo per chi richiede di sostenere l'esame integrativo internazionale**: essere in possesso di attestato di idoneità professionale per l'accesso alla professione di trasportatore su strada in ambito nazionale, rilasciato anteriormente al 04/12/2011³, per la stessa categoria (merci o viaggiatori) per cui si chiede il riconoscimento dell'idoneità;
 - **solo per chi richiede di sostenere l'esame integrativo semplificato**: essere in possesso, al 20 agosto 2020, dell'attestato di frequenza del corso di formazione preliminare di 74 ore di cui al decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 30 luglio 2012, prot. 207.
 - b) **aver assolto l'obbligo scolastico** e:
 - **solo per chi richiede l'esame completo**: aver frequentato e regolarmente concluso uno specifico corso di formazione preliminare (150 ore) conseguito da non più di tre anni presso organismi debitamente autorizzati dalle strutture competenti del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;
 - **solo per chi richiede di sostenere l'esame integrativo internazionale**: essere in

¹ Regolamento (CE) n. 1071/2009, art. 8, comma 2: "*Per residenza normale s'intende il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia durante almeno centottantacinque giorni l'anno, a motivo di legami personali che rivelano l'esistenza di una stretta correlazione tra la persona in questione e il luogo in cui abita. Tuttavia nel caso di una persona i cui legami professionali risultino in un luogo diverso da quello dei suoi legami personali e che, pertanto, soggiorni alternativamente in luoghi diversi situati in due o più Stati membri, si presume che la residenza normale sia quella del luogo dei legami personali, purché tale persona vi ritorni regolarmente. Questa condizione non è richiesta allorché la persona soggiorna in uno Stato membro per l'esecuzione di una missione di durata determinata. La frequenza di un'università o di una scuola non implica il trasferimento della residenza normale.*"

² Circolare 3/09 del 1° dicembre 2009 del Comitato Centrale per l'Albo degli autotrasportatori.

³ Art. 8 comma 10 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 291 del 25/11/2011.

possesso di attestato di idoneità professionale per l'accesso alla professione di trasportatore su strada in ambito nazionale, rilasciato anteriormente al 04/12/2011⁴, per la stessa categoria (merci o viaggiatori) per cui si chiede il riconoscimento dell'idoneità e aver frequentato e regolarmente concluso uno specifico corso di formazione preliminare sugli argomenti ed aspetti di ambito internazionale (30 ore) conseguito da non più di tre anni presso organismi debitamente autorizzati dalle strutture competenti del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;

- solo per chi richiede di sostenere l'esame integrativo semplificato: essere in possesso, al 20 agosto 2020, dell'attestato di frequenza del corso di formazione preliminare di 74 ore di cui al decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 30 luglio 2012, prot. 207 e di aver frequentato e regolarmente concluso uno specifico corso di formazione preliminare sugli argomenti ed aspetti di ambito internazionale (30 ore) conseguito da non più di tre anni presso organismi debitamente autorizzati dalle strutture competenti del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.
2. In merito all'assolvimento dell'obbligo scolastico, considerate le ripetute modifiche normative intervenute sul diritto-dovere all'istruzione, il soggetto che non abbia certezza sulla dichiarazione da rendere potrà acquisire i dati necessari per la compilazione della domanda recandosi presso l'ultimo istituto scolastico frequentato.
 3. Nelle more del rilascio dell'attestato di frequenza del corso di preparazione, il candidato è ammesso all'esame se produce la dichiarazione dell'organismo di formazione autorizzato, che attesta la compiuta e regolare frequenza del corso. **In caso di superamento dell'esame, l'attestato di idoneità professionale per il trasporto su strada di merci e viaggiatori è rilasciato previa consegna all'ufficio provinciale competente dell'originale/i dell'attestato/i di frequenza del corso di formazione.**
 4. Gli attestati di frequenza ai corsi di preparazione per gli esami di abilitazione per autotrasporto merci e viaggiatori autorizzati dopo il 01/10/2013 hanno validità 3 anni dal rilascio (v. Circolare 9/2013 del 16/12/2013 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti).
 5. I corsi di preparazione agli esami autorizzati ed iniziati prima del 01/10/2013 ed i relativi attestati di frequenza non sono più validi ai fini dell'ammissione all'esame (v. Circolare prot. 1812 del 28/1/2015 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti).
 6. Ai fini della dimostrazione del possesso del titolo di studio necessario per accedere all'esame:
 - a) i candidati che hanno assolto l'**obbligo scolastico o superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado in Italia** devono compilare la **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** all'interno della piattaforma informatica con la facoltà di produrre fotocopia del titolo di studio;
 - b) i candidati che hanno assolto l'**obbligo scolastico all'estero** devono dimostrare tale assolvimento mediante **titolo di studio legalizzato** (legalizzazione sostituita dall'apostilla⁵ per gli Stati che hanno sottoscritto la Convenzione Aja del 05/10/1961) e **dichiarazione di valore che attesti esplicitamente la frequenza del numero minimo di anni di scolarità previsti dalla normativa italiana nel tempo vigente**;
 - c) i candidati che hanno conseguito un **diploma di istruzione secondaria di secondo grado all'estero** devono dimostrare tale assolvimento mediante **titolo di studio legalizzato** (legalizzazione sostituita dall'apostilla⁵ per gli Stati che hanno sottoscritto la Convenzione Aja del 05/10/1961) e **dichiarazione di valore che attesti esplicitamente almeno undici anni di scolarità con conclusione del corso di istruzione secondaria di secondo grado**.
 7. **Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti e dimostrati dal candidato alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione all'esame, a pena di esclusione.**
 8. Ai sensi dell'art. 71, comma 1, del DPR n. 445/2000, la Provincia di Pesaro e Urbino si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato in autocertificazione ai fini dell'ammissione all'esame.

⁴ Art. 8 comma 10 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 291 del 25/11/2011.

⁵ Non sono obbligatorie né la legalizzazione né l'apostille quando:

- il titolo di studio è stato rilasciato da uno dei paesi che hanno firmato la Convenzione Europea di Bruxelles del 25 maggio 1987 (Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Italia);
- il titolo di studio è stato rilasciato da un'istituzione tedesca a seguito della Convenzione italo-tedesca sull'esenzione dalla legalizzazione degli atti pubblici firmata a Roma il 16 giugno 1969 e ratificata dall'Italia con Legge 176/1973.

Art. 7 Cause di esclusione dalla partecipazione agli esami

1. Sono esclusi dalla partecipazione alla sessione d'esame i candidati che:
 - alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione non sono in possesso e non hanno dimostrato i requisiti di cui all'art. 6 del presente bando;
 - presentano la domanda senza allegare la fotocopia di un valido documento di identità di chi sottoscrive la domanda stessa;
 - non hanno rispettato i termini o le modalità di presentazione della domanda di cui al precedente art. 3;
 - entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione non hanno versato gli oneri di cui al precedente art. 5;
 - non risultano presenti al termine dell'appello nominale o che non esibiscano un documento di riconoscimento in corso di validità il giorno dell'esame.

Art. 8 Valutazione delle domande di ammissione e redazione dell'elenco dei candidati ammessi e non ammessi

1. La Commissione esaminatrice valuta il possesso e la regolarità dei requisiti prescritti e delibera l'ammissione o l'esclusione motivata dei candidati.
2. L'elenco dei candidati ammessi è reso noto, almeno dieci giorni prima dello svolgimento delle prove, **esclusivamente mediante pubblicazione nel sito Internet della Provincia di Pesaro e Urbino, con valore di notifica**, alla pagina web <http://www.provincia.pu.it/funzioni/strade-viabilita-e-trasporti/autorizzazioni-licenze-concessioni/trasporto-privato/idoneita-professionale-autotrasporto-merci-e-viaggiatori/ammessi-alla-sessione-desame/>
3. Ai candidati non ammessi sarà inviata, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC, da spedirsi all'indirizzo indicato dai candidati medesimi, una comunicazione con le motivazioni della non ammissione.

Art. 9 Convocazione dei candidati

1. Per i candidati che non riceveranno la comunicazione scritta in ordine alla loro esclusione dall'esame, il presente bando vale fin d'ora come convocazione a presentarsi nella data, nell'ora e nel luogo indicati nel precedente art. 2, comma 1, per lo svolgimento delle prove d'esame.

Art. 10 Modalità di svolgimento dell'esame

1. Gli esami scritti di cui al presente bando consistono nella somministrazione ai candidati di:
 - a) una scheda contenente 60 (sessanta) quesiti, con risposta a scelta tra 4 (quattro) risposte alternative;
 - e) un'esercitazione su un caso pratico.
2. La prova di esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale per il trasporto nazionale ed internazionale (**esame completo**) è svolta secondo le modalità indicate nel Decreto Dirigenziale prot. 79 dell'08/07/2013, artt. 5 e 6 e più precisamente:
 - a) prima prova scritta: 60 (sessanta) quesiti, di cui almeno 20 relativi all'ambito internazionale, con 4 (quattro) risposte alternative, suddivisi come segue:
 - venti quesiti per la materia del diritto equamente distribuiti tra diritto civile, diritto commerciale, diritto tributario e diritto sociale;
 - dieci quesiti per la materia di gestione commerciale e finanziaria dell'impresa;
 - dieci quesiti per la materia di accesso al mercato;
 - dieci quesiti per la materia di norme tecniche e di gestione tecnica;
 - dieci quesiti per la materia di sicurezza stradale.Il tempo a disposizione è di due ore e il punteggio massimo attribuibile è di sessanta (60) punti. La prova è superata con punteggio minimo di trenta (30) punti rispondendo esattamente ad almeno il 50% dei quesiti di ciascuna materia.
 - b) un'esercitazione su un caso pratico, contenente elementi relativi indifferentemente all'ambito nazionale e internazionale.
Il tempo a disposizione è di due ore e il punteggio massimo attribuibile è di quaranta (40) punti. La prova è superata con punteggio minimo di sedici (16) punti rispondendo in modo sufficientemente corretto a due problematiche su quattro.

3. La prova di **esame integrativo** (per il conseguimento del titolo per l'esercizio dell'attività di trasporto in ambito nazionale e internazionale da parte dei possessori dell'attestato di idoneità professionale valido per il solo trasporto nazionale) e la prova di **esame semplificato integrativo** (per il conseguimento del titolo per l'esercizio dell'attività di trasporto internazionale di merci) è svolta sottoponendo ai candidati sia i sessanta quesiti, prescindendo dalla ripartizione per materie, sia un'esercitazione relativa al solo ambito internazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del Decreto Dirigenziale prot. 79 dell'08/07/2013.
Il tempo a disposizione per ciascuna prova è di due ore. Per la prima prova il punteggio massimo attribuibile è di sessanta (60) punti e risulta superata rispondendo esattamente ad almeno il 50% dei quesiti a prescindere dalla materia. Per la seconda prova il punteggio massimo attribuibile è di quaranta (40) punti e risulta superata con punteggio minimo di sedici (16) punti rispondendo in modo sufficientemente corretto a due problematiche su quattro.
4. Le prove s'intendono superate se il candidato ottiene almeno sessanta punti sommando i punteggi della prima e della seconda prova, a condizione che entrambe le prove siano state superate secondo quanto disposto ai commi precedenti.

Art. 11 Programma d'esame

1. I quesiti e le esercitazioni per le prove d'esame sono quelli compresi nell'elenco generale allegato al Decreto del Capo Dipartimento per i Trasporti Terrestri prot. 79 dell'8 luglio 2013. Le domande ed i casi pratici sono pubblicati, consultabili e scaricabili nel sito istituzionale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
2. Per la predisposizione delle prove d'esame, la Commissione utilizza un software informatico che consente la scelta casuale dei quesiti e del caso pratico, aggiornati dalla casa produttrice, in collaborazione con il ministero stesso.

Art. 12 Modalità di svolgimento delle sessioni

1. Preliminarmente allo svolgimento delle prove la Commissione:
 - verifica l'identità dei candidati e la loro presenza nell'elenco dei candidati ammessi. Ai fini dell'identificazione, i candidati dovranno esibire la propria carta d'identità o altro valido documento di riconoscimento;
 - effettua l'appello nominale dei candidati ammessi;
 - consegna a ciascun candidato: una penna, due buste piccole, due buste grandi e due fogli nominativi in ciascuno dei quali il candidato inserisce il proprio nome e cognome.
2. Preliminarmente allo svolgimento delle prove i candidati devono consegnare alla Commissione i telefoni cellulari e gli orologi digitali smart che saranno restituiti ai legittimi proprietari al termine dell'espletamento delle prove.
3. I candidati devono presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (resta inteso che i fogli con gli elaborati e le penne verranno forniti dalla Commissione).
4. Preliminarmente allo svolgimento di ciascuna delle due prove, la Commissione invita i candidati a compilare i due fogli nominativi e ad inserirli singolarmente nelle due buste piccole e a chiudere le stesse.
5. Per il caso pratico vengono predisposte tre buste contenenti ciascuna una diversa traccia di esercitazione a seconda dei tipi di idoneità per cui si svolge la sessione; due dei candidati, alla presenza di tutti gli altri, vengono invitati a sorteggiare due delle tre buste, la busta non sorteggiata costituirà la prova da svolgere. Ad estrazione avvenuta, la Commissione provvede alla stampa delle esercitazioni sorteggiate e alla consegna del materiale cartaceo ai singoli candidati.
6. Nella prova a quiz il candidato dovrà indicare la propria risposta esclusivamente mediante l'annotazione di una crocetta accanto alla risposta ritenuta esatta.
7. Al termine di ciascuna prova il candidato deve inserire la prova svolta e la busta piccola nella busta grande, che dovrà essere chiusa e consegnata alla Commissione.
8. Dopo aver consegnato ciascuna delle due prove, il candidato deve uscire dall'aula e non vi può rientrare senza invito espresso della Commissione.

Art. 13 Cause di esclusione dalla sessione in corso e di annullamento delle prove

1. Sono esclusi dall'esame con annullamento delle relative prove i candidati nei cui confronti, durante lo svolgimento delle prove stesse, venga accertato da parte dei commissari di esame, che:
 - a) consultano testi, fogli e manoscritti;
 - b) comunicano con l'esterno dell'aula o con gli altri candidati;
 - c) utilizzano penne diverse da quelle fornite;
 - d) utilizzano altri fogli al di fuori di quelli forniti;
 - e) si allontanano dall'aula prima di aver completato la prova;
 - f) rientrano nell'aula prima che tutti gli altri candidati abbiano concluso la prova;
 - g) utilizzano telefoni cellulari, radio ricetrasmettenti e apparecchiature di comunicazione;
 - h) appongono sulla busta o sui fogli forniti per l'esercitazione segni che rendono identificabile la prova.
2. Verranno altresì dichiarati esclusi, i candidati che renderanno palesemente riconoscibile la seconda prova di esame (caso pratico).
3. L'**annullamento** della prova è **equiparato all'esito negativo** della prova stessa.

Art. 14 Valutazione delle prove

1. La Commissione procede nella valutazione delle prove partendo dalla prima prova a quiz e non assegna un punto nei seguenti casi:
 - risposta indicata con un segno diverso dalla X;
 - risposta errata;
 - risposta non data;
 - risposta multipla;
 - risposta rettificata.
2. La Commissione provvederà alla correzione della prova sul caso pratico solo per i candidati che avranno superato con esito positivo la prima prova a quiz in base ai criteri stabiliti dall'art. 10 del presente bando.

Art. 15 Comunicazione dell'esito dell'esame

1. A conclusione dei propri lavori, la Commissione redige il verbale di riconoscimento dell'idoneità all'autotrasporto relativo ai candidati che hanno ottenuto i punteggi parziali e complessivi di cui al precedente articolo 10 e dà mandato all'Ufficio competente di predisporre gli attestati di idoneità da rilasciare ai candidati aventi diritto.
2. L'elenco dei candidati idonei verrà pubblicato **esclusivamente nel sito Internet della Provincia di Pesaro e Urbino, con valore di notifica**, alla pagina web <http://www.provincia.pu.it/funzioni/strade-viabilita-e-trasporti/autorizzazioni-licenze-concessioni/trasporto-privato/idoneita-professionale-autotrasporto-merci-e-viaggiatori/idonei-esami/>
3. Ai candidati non idonei sarà inviata, a mezzo PEC o a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento da spedirsi all'indirizzo indicato dai candidati medesimi, una comunicazione con le motivazioni della non idoneità.

Art. 16 Rilascio dell'attestato.

1. Il candidato chiede il rilascio dell'attestato contestualmente alla domanda di ammissione all'esame. In questo caso l'attestato può essere rilasciato ai candidati aventi diritto previo assolvimento dell'imposta di bollo secondo la tariffa vigente al momento della formazione dell'atto, mediante applicazione dell'apposita marca sull'attestato.
2. **L'attestato di idoneità professionale è rilasciato dal Dirigente del Servizio competente della Provincia di Pesaro e Urbino a coloro che hanno superato l'esame e risiedono nel territorio della Provincia di Pesaro e Urbino al momento del rilascio dello stesso.**
3. **I candidati che hanno superato l'esame, residenti fuori della Provincia di Pesaro e Urbino, in un comune della Regione Marche, devono presentare la richiesta di attestato presso l'ufficio competente della Provincia dove risiedono.**
4. L'attestato conseguito a seguito di esame per l'estensione dell'abilitazione nazionale anche all'ambito internazionale **viene rilasciato previa consegna dell'originale del precedente**

attestato valido per il solo trasporto nazionale⁶ all'Ufficio provinciale cui compete il rilascio dell'attestato internazionale.

5. In caso di superamento dell'esame, l'attestato di idoneità professionale per il trasporto su strada di merci e viaggiatori è rilasciato previa consegna dell'originale dell'attestato di frequenza del corso di formazione all'ufficio competente della Provincia di Pesaro e Urbino.

Art. 17 Norma di rinvio

1. Qualora venga accertato che il candidato ha partecipato e superato l'esame in difetto dei requisiti richiesti, il Dirigente procederà, con proprio provvedimento all'esclusione dall'esame o alla revoca dell'attestato.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si applicano:
 - a) il *Regolamento per lo svolgimento degli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale per il trasporto su strada di merci e viaggiatori in conto terzi*, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 35 del 21/07/2023;
 - b) le ulteriori disposizioni normative vigenti nell'ordinamento giuridico e concernenti la materia.

Art. 18 Informativa sul Trattamento dei dati personali (ai sensi degli artt. 13 e 14 del RGPD Regolamento Ue 2016/679)

1. La Provincia di Pesaro e Urbino (con sede in Viale Gramsci n. 4, 61121 Pesaro; Centralino tel. 0721/3591; e-mail: urp@provincia.ps.it; PEC: provincia.pesarourbino@legalmail.it), in qualità di Titolare tratterà i dati personali conferiti con modalità informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

I dati di contatto del Responsabile della Protezione dati sono i seguenti: e-mail: dpo@provincia.ps.it; - Tel. 0721/3592236 (lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 – martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00).

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto in mancanza di esso non sarà possibile procedere allo svolgimento dell'attività amministrativa correlata ai compiti e alle funzioni dell'Ente.

I dati saranno trattati per il tempo necessario per lo svolgimento dell'attività amministrativa e comunque per il tempo previsto per legge, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori della Provincia di Pesaro e Urbino o dalle impresa espressamente nominate come Responsabili del trattamento.

I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge che lo preveda.

Gli interessati hanno diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento (artt. 15, 16, 17, 18 del RGPD) o di opporsi al trattamento (art. 21 RGPD).

Le richieste vanno rivolte a: Provincia di Pesaro e Urbino – Responsabile Protezione Dati Personali – Viale Gramsci n. 4, 61121 Pesaro; e-mail: dpo@provincia.ps.it; - PEC: provincia.pesarourbino@legalmail.it

Gli interessati hanno diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali quale autorità di controllo.

Gli interessati hanno altresì il diritto di proporre ricorso all'Autorità giudiziaria (art. 78 RGPD).

Il Dirigente del Servizio 5
Dott. Marco Feduzzi

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

⁶ V. circolare della DG per la sicurezza stradale e l'autotrasporto 26/09/2022, prot. n. 12676.